**MEMORANDUM D'INTESA  
TRA  
L’ISTITUTO ITALO-LATINO AMERICANO (IILA)**

**E**

**L'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'ALIMENTAZIONE E L'AGRICOLTURA (FAO)**

**CONSIDERANDO**

Che l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (di seguito "FAO") è un'agenzia specializzata del sistema delle Nazioni Unite creata nel 1945 con l'obiettivo di realizzare un mondo libero dalla fame e dalla malnutrizione, ove il cibo e l'agricoltura contribuiscono a migliorare il tenore di vita di tutti i suoi abitanti, in particolare i più poveri, in modo sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale, essendo una delle priorità della FAO quella di incoraggiare il partenariato e la cooperazione con le istituzioni esterne.

Che l'Istituto Italo-Latino Americano (di seguito "IILA") è un'organizzazione internazionale con sede a Roma creata nel 1966, della quale sono membri l'Italia e le venti Repubbliche dell'America Latina: Argentina, Stato Plurinazionale della Bolivia, Brasile , Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Repubblica Dominicana, Uruguay e Repubblica Bolivariana del Venezuela.

Che l'IILA si prefigge l’ obiettivo, tra l’altro, di sviluppare e coordinare la ricerca e produrre documentazione inerente alle problematiche, alla realizzazione ed alle prospettive dei Paesi membri nel campo, culturale, scientifico, economico, tecnico e sociale; di divulgare trai paesi membri i risultati di queste indagini e della documentazione prodotta; di individuare, alla luce di questi risultati, le possibilità concrete di scambio, di assistenza reciproca e l'azione comune o concertata nei settori sopra specificati.

Che come mezzo per conseguire i suoi obiettivi e attuare le sue attività, l'IILA stabilisce legami con organismi intergovernativi, istituzioni e agenzie specializzate che si occupano di America Latina, assicurando in questo modo un’attività congiunta volta ad aiutare a promuovere lo sviluppo equilibrato e armonico dei paesi latino-americani, accelerare la crescita attraverso l'integrazione e la cooperazione economica e sociale, incoraggiare la partecipazione al processo di integrazione regionale e assicurare un miglioramento del livello di vita dei suoi abitanti.

Che il quadro strategico della FAO si basa su cinque programmi strategici per affrontare le sfide attuali, focalizzato sui seguenti obiettivi: Contribuire ad eliminare la fame, l’insicurezza alimentare e la malnutrizione (OS1); Rendere l'agricoltura, la silvicoltura e la pesca più produttivi e sostenibili (OS2); Ridurre la povertà rurale (OS3); Creare un ambiente favorevole all'istituzione di sistemi agricoli e alimentari inclusivi ed efficienti (OS4); Aumentare la resilienza dei mezzi di sussistenza delle comunità vulnerabili in caso di calamità e migliorare l'adattamento ai cambiamenti climatici (OS5); riconoscendo cinque tematiche trasversali che sono essenziali per il raggiungimento degli obiettivi strategici dei programmi già menzionati: genere, governance, nutrizione, cambiamento climatico e statistica.

Che esiste l’intenzione dell’IILA e della FAO di unire gli sforzi per contribuire a ridurre la povertà rurale e promuovere lo sviluppo socio-economico e l’integrazione latinoamericana nelle rispettive aree di competenza.

Che l'IILA e la FAO condividono obiettivi comuni al fine di sradicare la fame e la povertà, migliorare le condizioni nutrizionali ed il tenore di vita della popolazione, raggiungere la sicurezza alimentare e prevenire la malnutrizione, migliorare la produttività agricola e migliorare le capacità della popolazione rurale e promuovere la sostenibilità ambientale, economica e sociale.

Che è si è compiuto il 45 ° anniversario della "Scambio di Lettere" che ha avuto luogo tra l'allora Segretario Generale IILA e l'allora Direttore Generale della FAO del 18 gennaio 1972. Questo scambio di lettere istituiva una cooperazione che prevedeva delle consultazioni su studi e progetti realizzati da entrambe le parti, gli inviti alle riunioni di reciproco interesse in qualità di osservatori, lo scambio di documentazione e informazioni su studi o progetti di comune interesse.

**PERTANTO**, l'IILA e la FAO denominate "LE PARTI" **CONCORDANO** quanto segue:

**Articolo 1. FINALITÀ DEL MEMORANDUM D'INTESA**

1. Lo scopo di questo Memorandum d'Intesa (di seguito "MdI") è quello di stabilire un'alleanza strategica tra le parti per contribuire insieme a sradicare la fame, l’insicurezza alimentare e la malnutrizione; l'eliminazione della povertà rurale in favore dello sviluppo socio-economico dei paesi di reciproco interesse.

2. L'ambito geografico per la cooperazione tra le parti deve essere la regione latino-americana, che comprende i Paesi membri dell'IILA ,o altri Paesi su cui le parti concordino durante la vigenza di questo MOU e che siano Paesi membri dell’IILA e della FAO.

**Articolo 2. SETTORI DI COOPERAZIONE**

In particolare, le Parti desiderano sviluppare attività di cooperazione regionale nei seguenti settori:

1. Sicurezza alimentare;
2. Salute agricola e qualità degli alimenti;
3. Politiche agricole;
4. Sviluppo rurale;
5. Qualsiasi altra area di interesse per le Parti.

**Articolo 3. CONSULTAZIONI**

1. La FAO e l’IILA si consulteranno regolarmente su tutte le questioni che possano essere di interesse comune, in particolare:

a. la FAO informerà l'IILA sui programmi che siano di interesse per l'IILA ed esaminerà le proposte che l’IILA potrà sottoporre alla sua considerazione rispetto a tali programmi;

b. l’IILA informerà la FAO sui programmi attualmente in esecuzione in America Latina nel campo dell’alimentazione e dell'agricoltura ed esaminerà le proposte che la FAO potrà sottoporre per lavori congiunti al fine di sostenere i paesi dell’America Latina;

2. Qualora le circostanze lo richiedano, la FAO e l'IILA effettueranno consultazioni specifiche per determinare gli strumenti ritenuti più idonei a garantire la piena efficacia delle rispettive attività nelle aree di interesse comune.

**Articolo 4. COLLABORAZIONE TRA LE PARTI**

1. Ai fini del MdI, la FAO e l’IILA si impegnano a cooperare e collaborare tra loro attraverso i loro organi competenti;

2. Questa cooperazione comprenderà tutte le materie di competenza di entrambe le parti in agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale ed economia rurale ove esista un interesse comune;

3. Nell'attuazione dei loro programmi, la FAO e l'IILA potranno, nel quadro delle rispettive norme di bilancio e disponibilità finanziarie, accordarsi nella realizzazione comune di progetti di cooperazione tecnica nel campo della sicurezza alimentare, dell'agricoltura e dello sviluppo rurale;

**Articolo 5. CONSEGUENZE FINANZIARIE**

1. Il presente MdI non comporta obblighi finanziari per nessuna delle parti. Le attività da svolgere nell'ambito di tale MdI sono soggette alla disponibilità di personale e delle risorse finanziarie.

2. Lo sviluppo e l'attuazione di progetti congiunti nei settori di interesse comune ai sensi dell'articolo 4 (3) e ogni altra attività che richiede un impegno finanziario saranno soggetti alla sottoscrizione di accordi specifici da concludere tra le parti in conformità a quanto stabilito nell’ Articolo 6.

**Articolo 6. ACCORDI SPECIFICI**

Le Parti sottoscriveranno accordi specifici al fine di eseguire progetti o attività che richiedano il trasferimento di risorse tra di loro nel rispetto delle regole e procedimenti applicabili a ciascuna delle Parti. Gli accordi specifici stabiliranno gli obblighi di ciascuna Parte, il termine di esecuzione, un bilancio dettagliato, le fonti di finanziamento, le forme di pagamento e di valutazione. Gli accordi specifici dovranno stabilire gli impegni di ciascuna Parte, il piano di esecuzione, il bilancio dettagliato, le fonti di finanziamento, le forme di pagamento ed i metodi di valutazione.

**Articolo 7. USO DEL NOME E LOGO**

Le parti si impegnano a non utilizzare in alcun rapporto, comunicato stampa, memorandum o qualsiasi pubblicazione relativa a questo MdI, né il logo, né il nome dell'altra parte senza previo consenso scritto.

**Articolo 8. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE**

1. Tutti i diritti di proprietà intellettuale, inclusi il diritto di autore dei materiali utilizzati per svolgere attività previste dal presente MdI apparterranno alla Parte che lo ha prodotto.

2. Tutti i diritti di proprietà intellettuale, incluso il diritto di autore derivante da materiale prodotto congiuntamente ai sensi del presente MdI o dagli accordi specifici che ne derivano, saranno condivisi da entrambe le parti, salvo indicazioni diverse in accordi specifici. Ciascuna Parte potrà utilizzare i materiali di proprietà comune, dopo aver informato l'altra Parte, senza l'esplicito consenso dell’altra Parte. Questa disposizione si applicherà dopo la disdetta o la cessazione di questo MdI.

**Articolo 9. RISERVATEZZA**

Nessuna delle Parti né il suo personale comunicheranno ad altre persone o ad altri soggetti informazioni riservate di cui sono venuti a conoscenza attraverso l'altra Parte durante l'esecuzione del presente memorandum d'intesa, né utilizzerà tali informazioni per proprio vantaggio personale o della propria istituzione. Questa disposizione a anche dopo il temine o la risoluzione del MdI.

**Articolo 10. PRIVILEGI E IMMUNITÀ**

Nessuna disposizione del presente memorandum d'intesa o di qualsiasi documento relativo a questo si intenderà nel senso che costituisca una rinuncia ai privilegi e alle immunità di cui godono la FAO e l'IILA.

**Articolo 11. LEGGE APPLICABILE**

Il presente MdI, o qualsiasi altro documento o accordo a cui questo si riferisce, sarà disciplinato dai principi generali del diritto, con esclusione di qualsiasi sistema giuridico nazionale specifico.

**Articolo 12. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Qualsiasi controversia tra le Parti derivanti dall'interpretazione o esecuzione del presente MdI, o qualsiasi altro documento o accordo che si riferisce a questo, si risolverà per mezzo di negoziato e accordo reciproco tra le Parti. Tutte le controversie che non si risolveranno in questo modo, saranno portate all'attenzione dei Vertici delle due istituzioni, al fine di ottenere una soluzione.Le parti fanno del loro meglio per risolvere tempestivamente le controversie attraverso negoziati diretti.

**Articolo 13. ENTRATA IN VIGORE E DURATA**

Il presente MdI entra in vigore alla data della firma di entrambe le Parti. Questo MdI resterà in vigore per un periodo di cinque (5) anni e può essere rinnovato per periodi successivi previo scambio di corrispondenza tra le Parti. Se la firma avverrà in due momenti diversi, il memorandum d'intesa entrerà in vigore alla data della seconda firma.

**Articolo 14. EMENDAMENTI**

Qualsiasi modifica del presente MdI dovrà effettuarsi unicamente per mutuo consenso scritto delle Parti. Le modifiche entreranno in vigore un mese dopo che entrambe le Parti avranno dato il loro consenso.

**Articolo 15. RISOLUZIONE**

Ciascuna parte può denunciare il presente memorandum d'intesa previa preventiva comunicazione scritta all'altra Parte con tre mesi di anticipo. In questo caso, le Parti concorderanno le misure necessarie per concludere le attività in corso in maniera ordinata.

In conformità al contenuto delle clausole precedenti, le Parti procedono a sottoscrivere il presente MdI in due originali in lingua spagnola, uno per ciascuna delle Parti. Il presente MdI sostituisce ogni precedente accordo firmato tra le parti.

PER L’ISTITUTO PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE

ITALO-LATINOAMERICANO (IILA) PER L'ALIMENTAZIONE L'AGRICOLTURA (FAO)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
luogo: luogo:  
Data: Data: